

TI_GERICHTE 15.2021.41 vom 13. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.41

FR: TI_GERICHTE 15.2021.41 du 13 août 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.41 del 13 agosto 2021

Regeste

Ricorso contro la graduatoria nel fallimento. Assenza di motivazione da parte dell'UF del rigetto parziale della pretesa di un creditore non coperta dal pegno. Termine per impugnare la graduatoria in tal caso. Insinuazione tardiva

Erwägungen

E. 38

I 227 seg., consid. 1 e 2) ; che, tuttavia, se l'amministrazione del fallimento non si è determinata su un'insinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inadeguata quale base per il riparto del ricavo dell'attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.); che nella fattispecie l'UF non si è determinato sulla quota della pretesa insinuata dal ricorrente non coperta dal pegno, la quale secondo l'art. 219 cpv. 4 LEF è da collocare in una delle tre classi previste dalla legge, siccome tale quota non è menzionata tra i crediti chirografari né come ammessa né come rigettata; che tale omissione era però già manifesta al momento del deposito della graduatoria – sicché il Comune RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrà aver luogo senza tenere conto della quota della sua pretesa non coperta dal pegno, insinuata ma non iscritta tra i crediti chirografari; che come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenza 15.2004.62 del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c), per il principio della parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l'omissione dell'amministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione de-v'essere trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria insinuazione; che in assenza di una decisione dell'UF (positiva o negativa) sulla quota della pretesa del ricorrente non coperta dal pegno, nulla osta a considerare la richiesta d'iscrizione della quota in terza classe contenuta nel ricorso come un'insinuazione tardiva giusta l'art. 251 LEF (v. già citata sentenza della CEF 15.2004.62); che il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l'UF di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l'art. 251 cpv. 2 LEF, dovrà determinarsi sulla parte non coperta del credito insinuato dal ricorrente e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, l'Ufficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l'art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla parte non coperta del credito insinuato dal ricorrente e procederà se del caso al deposito di una graduatoria

complementare. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all' . Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.